

LA RICOSTRUZIONE NELLA FINANZIARIA C'E'! ATTESA PER LA TABELLA CON GLI IMPORTI

14 Ottobre 2013



L'AQUILA - Un primo sospiro di sollievo si può tirare, la ricostruzione dell'Aquila dentro la bozza di legge di stabilità, la vecchia finanziaria, c'è. Ma la battaglia presenta numerosi punti oscuri ed è ancora tutta da giocare, per ora infatti è mistero sugli importi.

È quanto emerge dalla bozza di legge che *AbruzzoWeb* ha potuto consultare in esclusiva. La ricostruzione figura infatti nell'articolo 9, quello dedicato al "Rifinanziamento esigenze indifferibili e ulteriori finanziamenti", assieme a capitoli importanti come le missioni di pace, università, editoria, organizzazione della presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea.

Il comma dispone e quindi assicura il rifinanziamento degli interventi il capoluogo e i comuni del "cratere" per il 2014 e il 2015.

La bozza tuttavia non riporta, almeno per il momento, una tabella allegata, quella contraddistinta dalla lettera "E", alla quale rinvia la norma: in questa tabella sarà riportato l'importo che verrà assicurato per un triennio.

Domani è convocato il Consiglio dei ministri proprio per approvare lo strumento principe della programmazione economica del Paese.

Al termine, se la norma verrà confermata, bisognerà scartabellare in fretta e furia la famigerata tabella E per capire quale sarà la dotazione finanziaria per il prossimo biennio che si aggiungerà ai 196 milioni già garantiti dall'aumento dell'imposta di bollo di alcuni mesi fa.

Per gli interventi di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, l'erogazione dei contributi avviene nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio, sulla base del fabbisogno per il 2014 presentato dagli enti locali e previa verifica dell'utilizzo delle risorse disponibili. Il Cipe può autorizzare gli enti medesimi all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione. A tali erogazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del citato articolo 7.bis.

Testo del comma